



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI  
E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161**

***“REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA  
DELL'UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO”***

**(G. U. 21 settembre 2012, N. 221**

**(in vigore dal 6 ottobre 2012)**

<b>DISPOSIZIONI DI INTERESSE</b>
----------------------------------

**AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 27/2012**

***FINALITÀ***

Il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 in esame costituisce attuazione del disposto di cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Detto articolo demanda infatti ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Il D.M. 161/2012 sostituisce pertanto la disciplina recata dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, abrogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.M. stesso, come previsto dall'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

In chiave di semplificazione rispetto alla previgente disciplina, ai sensi dell'art. 2 il D.M. si propone di stabilire:

- i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento in commento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 152/2006;
- le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

### ***AMBITO DI APPLICAZIONE***

Il D.M. si applica alla gestione dei materiali da scavo con esclusione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione rimane disciplinata dalla parte quarta del Codice dell'ambiente (art. 3). L'articolo 4 definisce i requisiti affinché il materiale da scavo -secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lett. b),- possa essere qualificato "sottoprodotto" e non "rifiuto".

### ***PROCEDURE- PRESENTAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO***

La sussistenza dei requisiti dei sottoprodotti è comprovata dal proponente tramite il "Piano di Utilizzo" del materiale da scavo, disciplinato all'art. 5, da presentare all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Esso definisce l'ubicazione dei siti di produzione dei materiali di scavo, i siti di utilizzo e individua i processi industriali di impiego, le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali stessi. Il Piano contiene inoltre l'indicazione della sua validità temporale, fermo restando che, salvo deroghe motivate, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla data di presentazione del Piano.

Il materiale da scavo perde la qualifica di sottoprodotto, con obbligo di gestirlo come rifiuto ai sensi del Codice dell'ambiente, nei seguenti casi:

- scadenza del termine di validità del Piano;
- violazione degli obblighi assunti nel Piano;
- venir meno dei requisiti di sottoprodotto ex art. 4.

L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore all'Autorità competente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendere entro il termine di validità del Piano medesimo (art. 12).

### ***NORME TRANSITORIE***

Le nuove disposizioni si applicano anche ai progetti per i quali è in corso la procedura prevista dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, purché il Piano di Utilizzo sia presentato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 161/2012.